

Modelleria Brambilla S.p.A.

PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. Premessa

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Modelleria Brambilla S.p.A. (la “**Società**”) e le società dalla stessa controllate (congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”) in virtù della quotazione della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative alla istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 1.2 La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 luglio 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31¹ del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dall’articolo 7 e ss. del Regolamento (UE) n. 596/2014 (essendo il 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della parte della normativa relativa alla Procedura in oggetto, una domenica).

2. Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Informazione Privilegiata: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Ai fini della presente definizione:

- un’informazione è di “*carattere preciso*” se:

- (a) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

- per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore

¹ L’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia dispone: “L’emittente AIM Italia deve: [... omissis ...] avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto di questo Regolamento”.

ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Investor Relator: il responsabile della funzione *investor relation* della Società;

Nomad: il *nominated adviser* della Società.

Organi Delegati: ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

SDIR: il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società.

TUF: il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”*) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Soggetti Interessati

3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società;

(collettivamente, i **“Soggetti Interessati”**).

3.2 Quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

La Società non sarà tuttavia tenuta a procedere come indicato sopra nel caso in cui essa abbia provveduto a concludere appositi accordi di confidenzialità con i soggetti diversi dai Soggetti Interessati che, in occasione di particolari operazioni, abbiano avuto accesso ad Informazioni Privilegiate e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 della Procedura.

4. Obblighi e divieti dei destinatari

- 4.1 È fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.
- 4.2 È fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili.
- 4.3 È inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono

5. Valutazione delle Informazioni Privilegiate

- 5.1 La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre società del Gruppo è di competenza dei seguenti soggetti:
- (a) Informazioni Privilegiate che emergano nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati, eventualmente sentito il Nomad;
 - (b) Informazioni Privilegiate che emergano nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati, eventualmente sentito il Nomad;
 - (c) Dati contabili e di periodo: la competenza è degli Organi Delegati, eventualmente sentito il Nomad;
 - (d) Altre informazioni: la competenza è degli Organi Delegati, eventualmente sentito il Nomad.
- 5.2 Al di fuori dei casi indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:
- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa agli Organi Delegati;
 - in seguito – ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente – informare gli Organi Delegati in merito allo stato di avanzamento.

6 Possibili eventi generatori di informazioni privilegiate

- 6.1 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che

potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura:

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del

dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

7 Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate

- 7.1 Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.1, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
- 7.2 Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato e la inviano al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 7.3 Successivamente, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR.
- 7.4 Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
- 7.5 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

8 Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari

- 8.1 La Società può comunicare confidenzialmente – per il tramite degli Organi Delegati – le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:
 - (a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - (c) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - (d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - (e) le agenzie di *rating*;
 - (f) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
 - (g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 8.2 La Società, tramite gli Organi Delegati, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni

Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche.

8.3 Tuttavia, se gli Organi Delegati siano venuti a conoscenza del fatto che è stato violato il vincolo di riservatezza su Informazioni Privilegiate e che risulti probabile ed imminente un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, tali Organi Delegati dovranno pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.

Qualora poi tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, la Società deve comunicare – per il tramite dell’Investor Relator, d’intesa con gli Organi Delegati e mediante l’invio di un avviso tramite SDIR – tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli Organi Delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

9 Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

9.1 Le persone che, in ragione di dell’attività lavorativa o professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

9.2 Il registro contiene le informazioni relative all’identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data di redazione dell’elenco e, ove desumibili, la data e l’ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate.

9.3 Il registro deve essere aggiornato tempestivamente quando cambia la ragione per cui la persona è iscritta, deve essere iscritta una nuova persona e/o una persona iscritta non ha più accesso a Informazioni Privilegiate (specificando, in quest’ultimo caso, a partire da quando). Ciascun aggiornamento indica, ove desumibili, la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

9.4 Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione e gli aggiornamenti che le riguardano.

9.5 I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

9.6 L’Investor Relator è responsabile di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.

10. Inadempimenti della Procedura e sanzioni

10.1 In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e altre società del Gruppo – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di

dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile, nonché, in generale, ad esercitare i diritti previsti o comunque derivati dagli accordi contratti con tali soggetti.

- 10.2 Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
- 10.3 Salvo quanto previsto ai paragrafi che precedono si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 2- *bis* e ss. del TUF.
- 10.4 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, da Borsa Italiana S.p.A. o altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

11. Disposizioni finali

- 11.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

12. Entrata in vigore della Procedura

- 12.1 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di approvazione della medesima da parte del Consiglio di Amministrazione della Società avvenuta il 4 luglio 2016.
- 12.2 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.

ALLEGATO A

Dichiarazione di conoscenza e accettazione della “procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate” di Modelleria Brambilla S.p.A. ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, nella sua qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei “Soggetti Interessati” ai fini degli obblighi di informativa di cui alla “*Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate*” adottata da Modelleria Brambilla S.p.A. in data 4 luglio 2016 e di essere obbligato al rispetto delle disposizioni ivi contenute, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

Luogo e data

Firma
